



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19/2024

OGGETTO: LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E S.M.I. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SETTIMO TORINESE - AGGIORNAMENTO ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di Marzo alle ore 17:21 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dalla Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
PIASTRA ELENA	Presente	MENCOBELLO ANTONIO	Assente
VIZZARI CARMELA	Presente	BIANCHINI FORTUNA	Presente
ALBANESE KATIA	Presente	PERRI SEVERINA PATRIZIA	Presente
BORRINI ANTONIO	Assente	RIGNANESE VINCENZO	Presente
CALVANO ANNA MARIA	Presente	SALVI UMBERTO	Presente
CADONI ROBERTA MARIA	Assente	SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA	Presente
CAPUSSOTTO LUCA	Presente	SCHIFINO ANGELA	Presente
CATENACCIO ROSA	Assente	STASSI ANTONINO	Presente
CIRILLO ARNALDO	Assente	TITANIO ALESSIA	Presente
FARINETTO NICOLO'	Presente	MORICHI FABRIZIO	Presente
LEVATO CHECCHINA ELENA	Presente	RUZZA ELENA	Presente
LORUSSO LUIGI	Presente	MUSTO ANTONIO	Presente
MAUGERI MANOLO	Presente		

Totale Presenze 20

Totale Assenze 5

Sono altresì presenti gli Assessori: RASO ALESSANDRO, BRINO GIANCARLO, BARBATI ANGELO SANTE, GIRARD ALESSANDRA, RIVOIRA LUCA, GAIOLA CHIARA

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale D.ssa Carmela Vizzari.
Partecipa alla seduta Il Vicesegretario Generale Dott. Stefano Maggio.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 28/03/2024 VERBALE N. 19

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- la legge 23 dicembre 1999 n. 488, (legge finanziaria 2000) ha parzialmente modificato tale disposizione stabilendo, all'art. 12 comma 4, che i benefici siano applicabili anche ai combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23/12/2000 n. 388, ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, trovassero applicazione le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha previsto alcuna precisazione in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento domestico. Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che dal 1 gennaio 2010 *"il beneficio [...] è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E...intese come...porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori dal centro abitato...ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*;

- con successiva nota prot. n. 5961 del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione nella predetta Legge Finanziaria dell'anno 2010 del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *"i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso"*. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate"*;

- con nota del 12/04/2010 l'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente precisato la propria interpretazione dell'art. 8 c. 10 lett a) della L. 23 dicembre 1998 n. 448 modificata dall'art. 12 c. 4 della L.23 dicembre 1999 n. 488 specificando che *"...l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare"*;

Preso atto che:

- ai sensi del citato art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i., le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione del Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all'applicazione del suddetto beneficio economico;

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.L. 24/06/2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 01/08/2003, n. 200, *"l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione"*;

- ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto il territorio del Comune di Settimo Torinese appartiene alla zona climatica E, come si evince dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 del 26/08/1993;

Considerato che:

- con deliberazione n. 30 del 25/03/2021 il Consiglio Comunale di Settimo Torinese ha approvato un aggiornamento delle “zone non metanizzate” del territorio comunale, intendendo per zona non metanizzata, in linea con i provvedimenti assunti da altri enti territoriali, l’area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas, da misurarsi tra la condotta stessa e il perimetro dell’edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore
- successivamente, in ragione dell’evidenza di alcune possibili criticità applicative della suddetta delimitazione, a causa di effettivi impedimenti fisici all’allaccio alla rete gas gravanti su alcuni edifici i quali, nei fatti, impediscono l’esecuzione dell’allaccio stesso malgrado la prossimità fisica alla rete, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/02/2022 è stato approvato l’aggiornamento delle zone non metanizzate per l’anno 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26/05/2022 sono stati approvati lo schema di “*Accordo di sconfinamento*” e le “*Planimetria relativa all’estensione della rete gas in Via Brandizzo come sconfinamento da San Mauro Torinese*”, autorizzando al contempo 2i Rete Gas S.p.A., società concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di San Mauro Torinese, a servire con propria condotta in bassa pressione l’utenza sita nella via Brandizzo nel Comune di Settimo Torinese, risultata più prossima alla rete del Comune di San Mauro Torinese;
- tale estensione della rete è stata successivamente realizzata da 2i Rete Gas S.p.A. e risulta oggi attiva, come dichiarato dalla stessa società concessionaria;

Preso atto della vigente delimitazione del centro abitato, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09/04/2013;

Vista la planimetria allegata e confermata la sua validità in considerazione dei limiti vigenti del centro abitato e dei termini di distanza dalla rete gas già in precedenza adottati;

Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare riunitasi in data 18/03/2024;

Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

D E L I B E R I

- 1) di approvare per l'anno 2024, ai fini dell'applicazione beneficio all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, l'aggiornamento delle "zone non metanizzate del territorio comunale", riportate sulla planimetria quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
- 2) di confermare i criteri impiegati dal Settore Territorio per la delimitazione delle "zone non metanizzate del territorio comunale" (area esterna a una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas), precisando che la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas e il perimetro dell'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;
- 3) di confermare altresì, in deroga alla delimitazione di cui al precedente punto 2), che la fascia di 80 metri è da ridursi qualora, a causa di oggettivi impedimenti quali la presenza di infrastrutture, canali d'acqua o proprietà private terze da attraversare, non risulti tecnicamente possibile procedere con l'esecuzione dell'allaccio alla rete gas di singoli edifici, garantendo per questi ultimi l'applicazione del beneficio di cui all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448
- 4) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'intervento del Vice Sindaco BRINO che illustra l'argomento.

Procedutosi a votazione;

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri BORRINI, CADONI, CATENACCIO, CIRILLO e MENCABELLO.

Sono pertanto presenti in aula n. 20 Consiglieri.

Con n. 18 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 18 votanti e n. 2 astenuti (MAUGERI e TITANIO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 18 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 18 votanti e n. 2 astenuti (MAUGERI e TITANIO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Vicesegretario Generale
Dott. Stefano Maggio

Il Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Carmela Vizzari
